

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare nonché il titolo X del Libro IV concernente norme per il reclutamento e la formazione, ruolo e organici e stato giuridico e avanzamento del personale delle bande musicali;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II, III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e per la formazione del personale militare, nonché il titolo X del Libro IV concernente norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e per la nomina e la formazione del personale delle bande musicali;
- VISTO** l’art. 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** il comma 4-bis dell’articolo 643 del citato Codice dell’Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di concorrenti risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** l’art. 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice per le pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 66, comma 10, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTA** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, emanato in attuazione della Legge 12

- gennaio 2015, n. 2;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTA** la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale è stata approvata la “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare”;
- VISTO** il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- VISTO** l’art. 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione della discriminazione e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (Legge di bilancio 2025);
- VISTA** la lettera n. 97/1-11-2025 U del 27 gennaio 2026 con la quale il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha chiesto di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina al grado di Maggiore nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, del Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2026 0017965 del 09 febbraio 2026, con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha garantito la copertura finanziaria e concesso il nulla osta all’emanazione del bando relativo alla nomina del Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2026;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa in data 23 giugno 2022 –registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2022, al foglio n. 2054– relativo alla nomina del CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, così come esteso con Decreto del Ministro della Difesa in data 2 luglio 2025, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, registrato presso la Corte dei Conti in data 31 luglio 2025 al n. 3112;
- VISTO** il decreto ministeriale 20 marzo 2025 – registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l’altro, la struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare e, in particolare, l’articolo 23, comma 3, che prevede le modalità di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 (uno) Maggiore nel ruolo normale nell’Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento del vincitore, prorogare il termine di presentazione delle domande di concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e

di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it, nonché nel portale del reclutamento (di seguito denominato portale inPA).

3. Nel caso in cui l'Amministrazione medesima eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai concorrenti per eventuali spese da essi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di concorrenti di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito www.carabinieri.it, nonché nel portale del reclutamento inPA, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel successivo articolo 4, comma 1:
 - a. abbiano compiuto il 25° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Si prescinde dal limite massimo di età esclusivamente per il Maestro Direttore di Banda Musicale in servizio permanente di altra Forza Armata o Corpo di Polizia e per il Maestro Vice Direttore della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - b. abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale per l'ammissione ai corsi universitari. Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.
Per i diplomi conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli diplomi conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollente ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
 - c. abbiano conseguito il diploma/laurea di strumentazione per banda e il diploma/laurea di composizione o di direzione d'orchestra in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi/lauree di cui sopra conseguiti all'estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia.
Per i diplomi/lauree conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuff@pec.carabinieri.it. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli diplomi/lauree conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollente ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
 - d. siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - e. godano dei diritti civili e politici;
 - f. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a

seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

- g. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna. Fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'articolo 444 cpp rimane, comunque valutabile ai sensi del comma 1, lettera i. dell'articolo 635 del D.lgs. 66/2010;
 - h. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
 - j. abbiano tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - k. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - l. se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
 - m. abbiano riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sarà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici;
 - n. siano in possesso del requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Ai fini del conferimento della nomina a Maggiore nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri e dell'eventuale ammissione al corso formativo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente decreto.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo articolo 4, comma 1. Gli stessi, fatta eccezione per quello dell'età di cui al precedente comma 1, lettera a., devono essere mantenuti fino alla nomina a Maggiore nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo di uno dei seguenti strumenti di identificazione, intestati esclusivamente al concorrente che presenta la domanda:

- a. identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consente l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio dell'identità digitale SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b. carta di identità elettronica (C.I.E.) e relative credenziali con livello di autenticazione 2 o 3, con le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno.
3. Nel portale del reclutamento "inPA", raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verranno pubblicati il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2; nel portale del reclutamento "inPA", inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Una volta autenticati nel sito, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente decreto nel portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Non saranno ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal concorrente.
3. Il concorrente dovrà compilare tutti i campi presenti, seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La procedura chiederà al concorrente di:
 - a. indicare due indirizzi validi:
 - posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di partecipazione, che dovrà essere esibita dal candidato all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
 - posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale. Pertanto, sarà indispensabile per il concorrente mantenere attiva e monitorata la PEC, segnalando, tempestivamente, all'indirizzo cnrconcuiff@pec.carabinieri.it, ogni eventuale variazione del proprio indirizzo PEC;
 - b. caricare una fototessera in formato digitale.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni il possesso dei requisiti di partecipazione e gli eventuali titoli di preferenza.
6. La domanda di partecipazione presentata non può essere integrata o modificata. Qualora il concorrente debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
7. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli di studio e di merito. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili

9. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo, non saranno prese in considerazione e il concorrente non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. Con l'invio telematico della domanda, il concorrente si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza dichiarati.
Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
 - la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
11. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 6.
12. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema.
Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale InPa. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 3 e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
13. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i concorrenti con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale InPa.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tutte le comunicazioni saranno inserite nel sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Dette comunicazioni, a mero fine informativo, potranno essere pubblicate anche sul portale inPA.
2. I concorrenti, oltre a poter sostituire l'intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa, una volta scaduto detto termine, potranno inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC).
3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile - e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC), indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione Pubblica. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5, comma 1. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute

ad altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di preferenza previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.

4. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice "MCC_DI_BA_CC_2026".

Art. 6

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Reparti/Enti di appartenenza, cui sono in forza i concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono in servizio, dovranno inoltrare al rispettivo Comando di Corpo:
 - a. copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
 - b. libretto personale o cartella personale, stato di servizio o foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli Ufficiali in servizio o in congedo, per i Sottufficiali e i Volontari in servizio permanente delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, nonché per gli appartenenti al ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri);
 - c. foglio matricolare (per i militari in Ferma Breve/Prefissata in servizio o in congedo).

I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, comunicando al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento eventuali concorrenti privi degli stessi, onde consentire l'eventuale tempestiva esclusione.

Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte di cui all'articolo 9. Per i militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire avvalendosi dell'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni); per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze Armate/Corpi Armati dello Stato, la trasmissione della medesima documentazione potrà avvenire attraverso posta certificata all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Viale di Tor di Quinto n. 119 CAP 00191 Roma oppure a mezzo corriere.

2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d'ufficio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso.

Art. 7

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a. quattro prove pratiche scritte;
 - b. accertamenti psicofisici;
 - c. accertamenti attitudinali;
 - d. tre prove pratiche di concertazione e direzione;
 - e. prova teorica orale;
 - f. valutazione dei titoli di merito.
2. Le date di svolgimento delle prove concorsuali ed eventuali modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno rese note mediante avviso - che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nel sito www.carabinieri.it. Le prove selettive non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.

3. Ai sensi dell'art. 580, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione della graduatoria generale di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui al presente bando.
4. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti indicati al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità. In particolare, gli elaborati potranno essere prodotti a matita, purché, all'atto della consegna degli stessi, il concorrente provveda a fissare sul foglio la scrittura con apposito prodotto di cui dovrà provvedersi prima dell'inizio delle prove.
5. La presentazione dei concorrenti dovrà avvenire con le modalità e le indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento delle suddette prove e accertamenti che saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Resta, pertanto, a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova nel precitato sito.
6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i concorrenti che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
7. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove e degli accertamenti, di cui al precedente comma 1, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 4 e per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e alla discussione della tesi di laurea. I rinvii possono essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato per le singole tipologie di prove. Non si procederà a riconvocazione per le prove che si svolgono in unica data.
8. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
9. I concorrenti che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i concorrenti, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Commissioni

1. Nell'ambito del concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali le seguenti commissioni:
 - a. la commissione esaminatrice per le prove pratiche di concertazione e direzione, per la valutazione dei titoli, per le prove teoriche orali, per le prove pratiche scritte e per la formazione della graduatoria finale di merito;
 - b. la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - c. la commissione per gli accertamenti attitudinali;
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a., sarà composta da:
 - a. un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b. due insegnanti di Conservatorio statale, membri;
 - c. due Maestri diplomati in composizione o strumentazione per Banda, membri;

- d. un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera b., sarà composta da:
- a. un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, presidente;
 - b. due Ufficiali medici in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c., sarà composta da:
- a. un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b. Ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e Ufficiali psicologi, membri, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.
Detta commissione si potrà avvalere altresì del supporto di un Ufficiale "psicologo" dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto dal successivo articolo 11, comma 3, lettera b..

Art. 9

Prove pratiche scritte

1. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a., con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto, a quattro prove pratiche scritte di seguito specificate:
 - a. composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere nel tempo massimo di 18 h (diciotto);
 - b. composizione di una marcia eroica, funebre, trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno di strumentazione, da svolgere nel tempo massimo di 18 h (diciotto);
 - c. strumentazione per banda di un brano per musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere nel tempo massimo di 18 h (diciotto);
 - d. analisi di una composizione originale per orchestra di fiati tratta dal repertorio del XX e XXI secolo, da svolgere nel tempo massimo di 8 h (otto).
2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento delle suddette prove saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente articolo 7 del presente decreto.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima dell'inizio della prova.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4.
5. Gli elaborati potranno essere prodotti a matita, purché, all'atto della consegna degli stessi, il concorrente provveda a fissare sul foglio la scrittura con apposito prodotto di cui all'articolo 7, comma 4.
6. Prima dell'inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a. chiarirà ai concorrenti durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
7. Le prove medesime si intenderanno superate qualora il concorrente riporti, in ciascuna di esse, il punteggio minimo di 6/10 su un punteggio massimo conseguibile di 10/10. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal

concorso.

8. L'esito delle prove pratiche scritte, l'elenco degli ammessi agli accertamenti psicofisici e il calendario con i giorni di convocazione, saranno resi noti con avviso con le modalità di cui al precedente articolo 7 del presente decreto.
9. Sarà possibile chiedere informazioni relative alle prove pratiche scritte, a partire dal quinto giorno a quello di pubblicazione dell'esito delle prove stesse, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico (tel.:06/517051012; posta elettronica: urp@persomil.difesa.it).

Art. 10

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità alle prove pratiche scritte di cui al precedente articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b., presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di Roma, all'accertamento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, in base alla normativa vigente.
2. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dall'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalle direttive tecniche approvate con decreto Ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 4. Non saranno previste riconvocaioni, a eccezione di quanto previsto nel precedente articolo 7, comma 7 e per coloro i quali non siano in possesso, alla data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN; in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'indirizzo e-mail: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione, al massimo entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabato e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psicofisici muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
 - a. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
 - b. certificato di stato di salute, compilato in ogni sua parte e in maniera conforme al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando rilasciato dal proprio medico di fiducia;
 - c. per i soli concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
 - 1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni).
In caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo comma 6 del presente articolo e la commissione dovrà

astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 16. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b., con provvedimento motivato, escluderà la concorrente dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;

- 2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzati alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento);
- d. specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
- e. elettrocardiogramma con referto;
- f. visita otorinolaringoiatra con referto;
- g. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) con referto;
- h. referto dei seguenti esami ematochimici:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatinemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia totale;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata (richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL);
 - 9) gamma GT;
 - 10) CDT;
- i. referto di esame delle urine standard e del sedimento;
- j. documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi chirurgici, ricoveri, ecc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso ecc.) del concorrente degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n.193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il concorrente sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai concorrenti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla lettera a. del presente comma, comporterà l'esclusione dagli accertamenti psicofisici e, quindi, dal concorso.

5. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b. valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a. cardiologico;
 - b. oculistico;
 - c. odontoiatrico;

- d. otorinolaringoiatrico;
- e. ginecologico;
- f. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
- g. analisi delle urine, finalizzate alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I concorrenti dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Il mancato rilascio del consenso comporta l'esclusione dal concorso;
- h. controllo dell'abuso sistematico di alcool.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico - legale.

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici e, ove necessaria l'effettuazione degli accertamenti radiologici ai fini dell'emissione del giudizio medico-legale, il candidato verrà escluso dal concorso.

- 6. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:
 - a. per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
 - b. per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (la carenza, qualora accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 109/2010 citata nelle premesse, pertanto ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale (AV), limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito"); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali. Sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK e il LASIK);
 - c. parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti previsti dall'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c. del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertato secondo le modalità previste dalla Direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. Tale accertamento non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze Armate.
- 7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti:
 - a. militari in servizio permanente e in possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
 - b. in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato al precedente comma 6, lettera b.;
 - c. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6, lettera c.;

- d. che risultano affetti da:
- 1) imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n.90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 6;
 - 2) positività agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool (dosaggio CDT), confermata presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri;
 - 3) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata con analisi di 2° livello presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio alla frequenza del corso;
 - 5) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri;
- e. la commissione per gli accertamenti psicofisici giudicherà altresì inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche per gli accertamenti psicofisici, richiamate al comma 2 del presente articolo.
8. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad una successiva valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.
9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psicofisici, che sarà notificato a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici, di cui al precedente articolo 10, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c. agli accertamenti attitudinali. Eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente articolo 7, comma 7, dovranno essere proposte all'atto della convocazione agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 10.
2. Gli accertamenti attitudinali si svolgono attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei concorrenti, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del concorrente, in rapporto al ruolo da ricoprire e alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare quelle caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre, ai fini di un proficuo inserimento nell'Arma dei Carabinieri quale Maestro Direttore della Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:
 - a. una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di

performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;

- b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 8, comma 1, lettera c., e comma 4, del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della Commissione un quadro generale del concorrente che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del concorrente. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica".

Al termine del colloquio, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Ufficiale in servizio nell'Arma, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

4. Le modalità di svolgimento sono definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, mediante pubblicazione sul sito dei Carabinieri, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
5. Durante gli accertamenti attitudinali:
 - a. non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b. eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I concorrenti che contravvengono a tali disposizioni contenute alle precedenti lettere a. e b. sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

6. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
7. I concorrenti che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Tutti i concorrenti, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.

Art. 12

Prove pratiche di concertazione e direzione

1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 11 saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a., alle seguenti prove pratiche di concertazione e direzione:
 - a. studio, concertazione e direzione di una sinfonia d'opera scelta dalla commissione esaminatrice, da svolgere nel tempo massimo di 2 h e 30' (due e trenta);
 - b. studio, concertazione e direzione di un brano da concerto scelto dalla commissione esaminatrice, da svolgere nel tempo massimo di 2 h e 30' (due e trenta);
 - c. studio, concertazione e direzione di un brano di musica da camera per fiati del repertorio del XIX, XX o XXI secolo, da svolgere nel tempo massimo di 2 h e 30' (due e trenta).
2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente articolo 7 del presente decreto.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima dell'inizio della prova.

4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.
5. Prima dell'inizio della prova la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a. chiarirà ai concorrenti modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
6. Le prove di cui al precedente comma 1 si intenderanno superate qualora il concorrente avrà riportato, per ciascuna di esse, il punteggio minimo di 18/30 su un punteggio massimo conseguibile di 30/30.
7. L'esito delle prove pratiche di concertazione e direzione, l'elenco degli ammessi alle prove teoriche orali e il calendario con i giorni di convocazione sarà reso noto mediante avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, digitando il codice di sicurezza presente nella domanda di partecipazione (solo codice numerico, senza il prefisso alfa/numerico identificativo del concorso).

Art. 13

Prova teorica orale

1. Tutti i concorrenti risultati idonei alle prove pratiche di concertazione e direzione di cui al precedente articolo 12 saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a., alla prova teorica orale, che verteranno sulle seguenti materie:
 - a. nozioni di organologia, acustica e utilizzo di tutti gli strumenti che compongono la banda;
 - b. storia, evoluzione e repertori degli organici bandistici dal '700 a oggi;
 - c. conoscenza dei vari tipi di partitura per gruppi e per orchestra di fiati;
 - d. nozioni di cultura militare e stato giuridico limitatamente ai Titoli dal I all'XI del IV Libro del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento Militare".
2. Indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento delle suddette prove saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalità di cui al precedente articolo 7 del presente decreto.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi noti con l'avviso di cui al precedente comma 2, almeno un'ora prima dell'inizio della prova.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4.
5. La prova si intenderà superata qualora il concorrente avrà riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
6. L'esito della prova sarà reso noto mediante avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, digitando il codice di sicurezza presente nella domanda di partecipazione (solo codice numerico, senza il prefisso alfa/numerico identificativo del concorso).

Art. 14

Valutazione titoli

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera a. valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova teorica orale. L'esito della valutazione sarà reso noto agli interessati prima della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 16.
2. I succitati titoli di merito incidono per il 30 per cento sulla valutazione complessiva. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna categoria, così come previsto dall'articolo 943, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono le seguenti:
 - a. titoli accademici:

- diplomi accademici di secondo livello, previsti dall'articolo 2, comma 5, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sino ad un massimo di 10 (dieci) punti;
 - diplomi accademici di primo livello, previsti dall'articolo 2, comma 5, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, sino ad un massimo di 8 (otto) punti;
- b. titoli didattici: incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola, sino ad un massimo di 5 (cinque) punti;
 - c. titoli professionali: attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità, sino ad un massimo di 15 (quindici) punti;
 - d. l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante, sino ad un massimo di 5 (cinque) punti.
3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al precedente articolo 4, comma 1, dovranno essere consegnati alla commissione esaminatrice all'atto della presentazione per sostenere le prove teoriche orali.
 4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati da un elenco cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in duplice copia, una delle quali sarà restituita al concorrente debitamente sottoscritta dalla commissione esaminatrice e dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:
 - in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge;
 - con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello fac-simile riportato nell'Allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto; in tal caso il concorrente, per ciascuno dei titoli posseduti, dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo articolo 18 del presente decreto, pertanto l'omissione anche di uno solo di suddetti elementi comporterà la non valutazione del titolo autocertificato. Rimane inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il concorrente dovrà fornire una copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.

La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.

Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare in un elenco i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, valgono le disposizioni di cui al precedente comma 3 e del presente comma 4.
 5. Eventuali titoli consegnati con modalità e tempi diversi da quanto stabilito dal presente articolo, non saranno presi in considerazione e quindi non valutati. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.
 6. Sarà cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi la facoltà di chiedere al concorrente, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
 7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli e alle prove scritte dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali – 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle medesime operazioni.

Art. 15

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettere a., c., d., e., nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami

limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 7, comma 1, nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 16

Graduatoria finale di merito

1. La graduatoria finale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice dai concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle prove concorsuali sulla base della somma aritmetica:
 - a. dei punteggi conseguiti nelle quattro prove pratiche scritte;
 - b. dei punteggi conseguiti nelle tre prove pratiche di concertazione e direzione;
 - c. del punteggio conseguito nella prova teorica orale;
 - d. del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dell'appartenenza all'Arma dei Carabinieri quale titolo di preferenza assoluta.
3. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti all'Arma dei Carabinieri si terrà conto dei seguenti titoli di preferenza, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - c. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - d. maggiore numero di figli a carico;
 - e. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - f. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - g. la minore età anagrafica.In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria sarà pubblicato per estratto – ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – nell'area concorsi del sito web www.carabinieri.it. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.

Art. 17

Nomina e corso di formazione

1. Il vincitore del concorso sarà:
 - a. nominato, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 4 del presente decreto, Maestro Direttore della Banda dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di Maggiore nel ruolo normale. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della Difesa di nomina che sarà immediatamente esecutivo;

- b. sottoposto, secondo il rispettivo ordinamento, a obblighi di servizio dovrà, all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza.
2. Il concorrente vincitore che appartenga alla categoria degli Ufficiali con il grado uguale o superiore a quello di Maggiore in servizio permanente o qualifica equivalente di Forza Armata o Corpo di Polizia, sarà invece nominato con il grado e l'anzianità posseduti.
 3. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
 4. L'Ufficiale sarà inviato ad assumere servizio sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e sottoposto a visita di incorporamento. In tale sede, dovrà produrre il referto analitico attestante il dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN, in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. L'ufficiale riconosciuto affetto da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovrà rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando. Inoltre, sarà sottoposto, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovrà presentare, prima dell'incorporamento:
 - certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'età, ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi sulla persistenza dell'idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre il vincitore a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare.
 5. I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato E al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
 6. Detto ufficiale dovrà frequentare un corso di formazione le cui modalità, luogo, durata e relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma de Carabinieri. Sarà esonerato dalla frequenza del predetto corso chi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, si trovasse in servizio quale ufficiale dell'Arma dei Carabinieri.
 7. All'atto della presentazione al corso, l'Ufficiale che all'atto di nomina non sia già inquadrato nei ruoli degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, dovrà contrarre, ai sensi dell'art. 738 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma di 7 (sette) anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina e quindi l'allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina.

Art. 18

Accertamento dei requisiti

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo di cui al precedente articolo 6, comma 1, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il

Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.

Verranno acquisiti d'ufficio:

- a. il certificato generale del casellario giudiziale;
- b. il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 19

Esclusioni

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente articolo 2, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. L'Amministrazione della Difesa può, inoltre, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il vincitore decaduto dalla nomina a Maggiore o dal grado superiore posseduto se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato dopo la nomina quale Maestro Direttore della Banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 20

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo "cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it", preferibilmente secondo il modello in Allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 21

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo *pro tempore* della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare Dirigente Dott.ssa Rita FEDELE.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. Titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
- b. il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprot dati@pec.carabinieri.it;
- c. il trattamento dei dati personali - svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c. ed e. del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b. e g. del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari - è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 88 del GDPR, nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645-bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
- d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n.196/2003 - a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
- h. l'informativa in Allegato G relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal

decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e nell'area concorsi on line dell'Arma dei Carabinieri.

Contrammiraglio (CP)
Fabrizio RATTO VAQUER

(Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833)

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____,
nato a _____ (____), il _____,
residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
codice fiscale _____,
identificato mediante documento d'identità: tipo _____, n. _____,
rilasciato il _____, da _____.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie ¹	In atto	Pregressa	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologica in atto: _____

Altre eventuali annotazioni _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

* In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____, _____
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

Firma interessato

Il medico

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ⁽¹⁾

(articolo 169, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____), il _____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il concorrente

(località)

(data)

(firma)

^^^^^^^^^^

NOTE:

(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso nella considerazione che la mancata effettuazione dell'esame è causa di esclusione dal concorso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano all'Amministrazione di effettuare i prescritti controlli).

Il/La sottoscritt... ..
nat... a(Prov.) il
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall'art. 76 del
citato D.P.R.;

DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti entro la data di scadenza del presente bando e validi agli effetti della valutazione di merito:

TITOLI ACCADEMICI:

- diploma accademico di 2° livello _____
conseguito presso _____
indirizzo di posta elettronica _____ , in data ___/___/___
con il voto di _____ ;
-
-

TITOLI DIDATTICI:

- incarico di insegnamento musicale presso _____
indirizzo di posta elettronica _____ , dal ___/___/___
al ___/___/___ ;
-
-

TITOLI PROFESSIONALI (attività e incarichi svolti connessi con la specifica professionalità):

- denominazione contratto: _____
Istituzione con la quale si è stipulato: _____
indirizzo di posta elettronica _____ durata contratto dal
___/___/___ al ___/___/___ ;
-
-

- denominazione concerto: _____
Istituzione concertistica musicale: _____
indirizzo di posta elettronica _____ data e luogo
esecuzione: _____ attestazione
di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): _____ in
data _____ ;

-

-

Publicazioni:

- genere: _____ Titolo: _____
Casa editrice: _____ anno: _____ ;

-

-

Incisioni su CD e/o DVD:

- titolo: _____
Casa editrice: _____ anno: _____
tipo di formazione strumentale: _____ ;

-

-

Composizioni:

- genere: _____ Titolo: _____
Casa editrice: _____ anno: _____ ;

-

-

_____, _____
(luogo) (data)

(firma leggibile del dichiarante)

Allegare la fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ () il _____
residente a _____ in via _____
codice fiscale _____
documento d'identità: n° _____
rilasciato in data _____ da _____
eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'infermeria del Reparto d'istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta all'atto della presentazione al corso in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI
MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(da compilare in stampatello)

Il sottoscritto _____
(specificare cognome e nome)¹
nato a _____ (prov. _____), il _____ ,
residente a _____ (prov. _____),
in via/piazza _____ , c.a.p. _____ ,
sesso _____ , codice fiscale _____ ,

**consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci,
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
di:**

- possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;
- avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____.

Località e data _____
(firma in originale, non in stampatello, del concorrente)²

AL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
PEC: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A UN POSTO PER LA NOMINA A
MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____ c.a.p. _____
Via _____ n. _____ Tel. _____
indirizzo P.E.C. _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO**

A:

- | | | | | |
|--|-----------|---------------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> PROVE PRATICHE SCRITTE | (ART. 9) | COMUNICAZIONE | N. _____ | DEL: _____ |
| ___/___/___; | | | | |
| <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTI PSICOFISICI | (ART. 10) | COMUNICAZIONE | N. _____ | DEL: _____ |
| ___/___/___; | | | | |
| <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTI ATTITUDINALI | (ART. 11) | COMUNICAZIONE | N. _____ | DEL: _____ |
| ___/___/___; | | | | |
| <input type="checkbox"/> PROVE DI CONCERTAZIONE | (ART. 12) | EFFETTUATA | IL: ___/___/___; | |
| <input type="checkbox"/> PROVE TEORICHE ORALI | (ART. 13) | EFFETTUATA | IL: ___/___/___; | |

CHIEDE

- l'invio a mezzo P.E.C.
 di prendere visione
 copia conforme

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto, per i seguenti motivi:

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma
_____	_____

IL PRESENTE MODULO È RINVENIBILE NELLA PAGINA DEDICATA AL CONCORSO NEL PORTALE DEI
CONCORSI ON-LINE DELLA DIFESA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n.45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n.119, cgensrcdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'articolo 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli articoli 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio".
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui agli articoli 635, 640 e

641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni mentre la tenuta dei fascicoli sanitari ed attitudinali è pari a 6 (sei) anni. Oltre il termine sopra indicati, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B.** e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;

proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c. ed e. Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, let. b. ed g. Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b., del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g., del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd., d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a., c. e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;

- **Bandi di concorso** accessibili nell'area concorsi del sito dell'Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali in questione;
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

- b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a., o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a., e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h. e i., e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
 - e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e. o f., compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.